Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine

Nomina di un componente nel Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo

Scadenza di presentazione delle candidature: 6 maggio 2024

Il Consiglio regionale del Piemonte, quale Ente titolato alla designazione, ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39, recante "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati" e successive modificazioni e integrazioni, in accoglimento dell'invito pervenuto il 17 aprile 2024 da parte del Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, ai sensi dell'art. 8.1. lett. b) dello Statuto della Fondazione, deve procedere alla designazione di un componente in seno al Consiglio Generale della Fondazione Compagnia di San Paolo in sostituzione del Signor Carlo Picco nominato nel Comitato di Gestione della Fondazione e pertanto divenuto incompatibile ai sensi dell'art. 6.6. dello Statuto della Fondazione.
Considerato che il termine entro cui procedere alla sostituzione è di 60 giorni a decorrere dall'invito di cui sopra e che il Presidente della Giunta regionale con DPGR 8 aprile 2024 n. 13 ha convocato i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale nei giorni 8 e 9 giugno 2024, si rende necessario procedere con la massima urgenza e quindi fissare un termine per la presentazione delle candidature di 15 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte
Detta urgenza è altresì dettata dall'articolo 8.7 dello Statuto della Compagnia secondo il quale la mancata designazione da parte del Consiglio regionale nel termine di 60 giorni dall'invito, comporta un sollecito a provvedere negli ulteriori 15 giorni e, decorso inutilmente tale secondo termine, il Consiglio regionale non potrà più procedere alla designazione rimanendo la nomina in capo al Consiglio generale della Compagnia.
Il Consiglio regionale del Piemonte premesso che, in ottemperanza all'art. 8.2 dello Statuto della Fondazione è investito dell'alto ruolo di designare figure di adeguato profilo ed esperienza professionale appartenenti ai campi di azione della Fondazione, capaci di apportare le competenze strategiche utili al perseguimento della missione della Fondazione e di offrire il migliore contributo alla vita istituzionale, tenuto conto del Documento di fine mandato 2021-2024 approvato dal Consiglio Generale della Fondazione nella seduta del 4 dicembre 2023, invita alla presentazione delle candidature nel rispetto delle condizioni e delle modalità di seguito descritte.

Requisiti generali e specifici di professionalità

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello Statuto della Compagnia e dell'articolo 5 del Regolamento per le nomine della Compagnia di San Paolo, approvato dal Consiglio Generale in data 26 ottobre 2023, i componenti del Consiglio Generale devono essere scelti fra persone che:
a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni;
b) soddisfino i criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dagli incarichi previste dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 novembre 2020 n. 169 e successive modificazioni;
c) siano in possesso di comprovati titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno ad uno dei settori rilevanti.
Con riferimento all'art. 6.2. dello Statuto i componenti del Consiglio Generale devono aver maturato comprovata esperienza in ambiti inerenti ad almeno uno dei settori rilevanti indicati nella lettera d'invito del Presidente della Fondazione e preferibilmente negli ambiti funzionali all'attività della Fondazione individuati nel Documento di fine mandato 2021-2024, approvato dal Consiglio Generale della Fondazione il 4 dicembre 2023, attraverso lo svolgimento per un periodo di almeno tre (3) anni, anche non consecutivi:
- di una attività professionale organizzata in ordini o collegi; ovvero

- del ruolo di professore ordinario o associato in Università o scuole di livello post laurea oppure di ruolo equipollente presso istituti nazionali o internazionali; ovvero
- dell'incarico di componente gli organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati, ivi inclusi gli enti religiosi.

I settori rilevanti della Compagnia di San Paolo individuati dal Consiglio Generale come rilevanti sono:
- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- volontariato, filantropia e beneficenza.

Incompatibilità e cause ostative

Ai sensi dell'art. 6 comma 7 dello Statuto, i componenti del Consiglio Generale possono esercitare nella Compagnia non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.
Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Secondo l'art. 6 comma 8 dello Statuto, fatte salve le incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, non possono far parte degli organi della Compagnia:
a) coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti
b) i dipendenti in servizio della Compagnia, fatta eccezione per il Segretario Generale qualora rientri nella pianta organica con tale qualifica, della società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e di sue società controllate, e quelli il cui rapporto sia cessato da meno di un anno, nonché il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, e i parenti e affini sino al secondo grado incluso;
c) i componenti degli organi di gestione o di controllo degli Enti di cui all'art. 8.1., o coloro che rappresentano all'estero detti Enti, né i soggetti a essi legati da un rapporto di lavoro a eccezione del personale docente universitario per quanto riguarda esclusivamente l'incompatibilità legata a un rapporto di lavoro, o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
d) il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e affini fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli Enti di cui all'art. 8.1.;
e) il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti affini fino al secondo grado dei componenti degli organi uscenti;
f) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli Enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti, come disciplinati dal Regolamento, nonché il coniuge, la persona legata in unione civile o convivenza di fatto, i parenti e affini fino al secondo grado;
g) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo in altre fondazioni di cui al d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;

h) coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
i) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
l) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
m) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e della Corte Costituzionale;
n) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
o) i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
p) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461;
q) coloro che abbiano lite vertente con la Compagnia;
r) gli amministratori, i direttori generali e i dipendenti degli intermediari cui sia affidata la gestione del patrimonio della Fondazione.

La partecipazione al Consiglio Generale è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica; in particolare non possono far parte del Consiglio Generale coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui all'articolo 6 comma 8, lett. m) e n) dello Statuto.

La nomina nel Consiglio Generale è altresì preclusa a coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui all'articolo 6, comma 8, lett. m) e n) dello Statuto.

La nomina nel Consiglio Generale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione.

Infine, ai sensi dell'art. 6 comma 5 dello Statuto nel processo di composizione del Consiglio Generale, la Fondazione deve adottare le misure idonee a favorire la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla sua attività e alla sua finalità istituzionale, perseguendo un'adeguata presenza del genere meno rappresentato.

Compensi

Ai membri del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo spetta un gettone di presenza di € 1.600,00 lordi per la partecipazione a ogni seduta, un gettone di € 1.200,00 lordi per la partecipazione a ogni riunione della Commissione, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, salva la possibilità di future rideterminazioni.

Durata della carica

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata.

Modalità di presentazione della candidatura

Coloro che intendono presentare la propria candidatura **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale** apposita domanda corredata dal *curriculum vitae*, contenente, **a pena di irricevibilità:**

a) requisiti generali e specifici in riferimento alla carica da ricoprire;
b) titoli di studio, attività lavorative ed esperienze svolte;
d) cariche elettive, e non, ricoperte;
e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, nonché la dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica o nell'anno successivo alla sua cessazione.

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it , unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 6 maggio 2024.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che i nominati e designati ai sensi della L.r. 39/1995 sono soggetti alle disposizioni della L.r. n. 28 del 29/11/2021 "Norme in materia di trasparenza e obblighi di pubblicazione relativi ai soggetti titolari di cariche pubbliche elettive e di governo della Regione Piemonte e di cariche di nomina regionale" e i loro nominativi saranno inseriti nell'Anagrafe degli eletti presente sul sito istituzionale del Consiglio Regionale.

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: https://www.cr.piemonte.it/cms/informativa-privacy-nomine.

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al "Settore Commissioni consiliari"- UFFICIO NOMINE, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757324, 5757239, 5757199; e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia